



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI IMPERIA

Ente di Diritto Pubblico ai sensi del D.L.C.P.S. 13/09/1946 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

2. Funzione della Tassa

Le tasse di iscrizione costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

3. Obbligatorietà

La Tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La Tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. La Tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

4. Determinazione della Tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire, ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

5. Comunicazione della Tassa

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

L'avviso di pagamento sarà inviato all'indirizzo di residenza comunicato dall'iscritto e/o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.¹).

¹ Ai sensi dell'art. 16 c.7 del DL 185/08 gli iscritti sono tenuti ad attivare un indirizzo PEC e comunicarlo al proprio Ordine



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI IMPERIA

Ente di Diritto Pubblico ai sensi del D.L.C.P.S. 13/09/1946 e s.m.i.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

6. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 31 Gennaio di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso le seguenti modalità:

- pagamento mediante i canali previsti dal sistema PagoPa
- SDD: addebito permanente su conto corrente (il pagamento in modalità SDD viene attivato dall'anno successivo alla presentazione del modulo di adesione).

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno solare in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 221/50.

In caso di cancellazione per decesso dell'iscritto, qualora non sia stato ancora effettuato il pagamento, nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della Tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

7. Reiscrizione

L'iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'albo, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, comprendendo, oltre alle morosità, anche le spese affrontate dall'Ente per il recupero delle quote, nella misura forfettaria del 10% del totale dovuto all'Ordine.

8. Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la Tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI IMPERIA

Ente di Diritto Pubblico ai sensi del D.L.C.P.S. 13/09/1946 e s.m.i.

9. Mancato versamento della quota: procedura di recupero.

1° SOLLECITO Decorsi trenta giorni dal termine del pagamento della Tassa senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta ordinaria, con scadenza di pagamento al 31 marzo dell'anno in corso.

In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

2° SOLLECITO Decorsi trenta giorni dal termine del 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto, si procederà ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta prioritaria, con l'applicazione di una mora di € 5,00, con scadenza di pagamento al 31 luglio dell'anno in corso.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

10. Inadempimento

Il Tesoriere vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Entro il 30 dicembre di ogni anno se la morosità, persiste, il Presidente procederà a convocare, tramite Racc. A/R e/o PEC, l'iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018;

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

11. Comunicazione di cancellazione.

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Racc. A/R, a comunicare al Professionista il provvedimento adottato e conseguentemente, lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50.

12. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito è dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

A seguito della dichiarazione di inesigibilità del credito verrà predisposta apposita deliberazione di riaccertamento dei residui attivi.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI IMPERIA

Ente di Diritto Pubblico ai sensi del D.L.C.P.S. 13/09/1946 e s.m.i.

13. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia nella seduta del 13/10/2021, è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Imperia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.